

COMUNE DI MADDALONI

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TITOLO I

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

PREMESSA ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Maddaloni e' redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale , adottato con delibera consiliare n. 40 del 12/06/2019, di cui e' parte integrante, nella parte in cui è ancora applicabile ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Maddaloni. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché' attraverso il censimento degli impianti pubblicitari in essere e la programmazione dei nuovi impianti pubblicitari, come meglio precisato agli artt. 20, comma III e 21 del Piano.

Dall' entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ad integrazione ed in attuazione del Regolamento Comunale, come previsto all' art. 13 comma 5°, si procederà' a dar corso ai procedimenti per le richieste di nuove autorizzazioni ed installazioni.

Art. 2

NORME DI RIFERIMENTO

Il sistema di norme a cui fare riferimento nel presente Piano ha la finalità' di integrare il Codice della Strada e dare attuazione ai criteri previsto nel summenzionato Regolamento oltrechè nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 27.5.2021 .

NORME DI RIFERIMENTO

- D. Lgs n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada);

- DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- D. Lgs. n. 360 del 10/09/1993 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D. Lgs n. 507, art. 3 comma 3 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell' imposta comunale..);
- Regolamento approvato con deliberazione n. 40 del 12.6.2019 nella parte ancora applicabile;
- Regolamento per la disciplina dell canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.5.2021

Art. 3

MODIFICHE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO GENERALE

Il Piano Generale degli impianti e delle pubbliche affissioni puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni due anni, con decorrenza dall' anno successivo all' entrata in vigore del presente, in conseguenza delle variazioni occorse nella consistenza demografica del Comune, dell' estensione del centro abitato, dello sviluppo della viabilita' e di ogni altra ed eventuale causa degna di rilievo che verra' precisata nel provvedimento di modifica.

CAPO II

Art. 4

AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strada statali, regionali o provinciali, e' rilasciata dal Comune di Maddaloni previa analoga autorizzazione, o nulla osta, da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale, all'installazione di mezzi pubblicitari, deve chiedere apposita autorizzazione all' Ufficio tecnico.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dall' Autorita' comunale competente per la pubblicita' , annuale o temporanea, da realizzarsi con manufatti volti alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) le targhe di esercizio con dimensione massima di cm 40x30, fermo restando , al momento dell' installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina particolareggiata degli interventi nel centro storico;
- b) la vetrofania di superficie non superiore ad 1 mq;
- c) le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla L. 5/02/1992 n. 175.

Art.5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per installare sul territorio comunale mezzi pubblicitari, o per chiedere le variazioni di quelli già esistenti, e' necessaria la preventiva autorizzazione del Comune.

La richiesta per il relativo rilascio dovrà essere indirizzata dal soggetto interessato all' Ufficio Tecnico e dovrà contenere:

- Le generalità , il codice fiscale, partita Iva e l' indicazione della residenza o sede legale del richiedente;
- l' indicazione esatta del luogo ove si vuole installare l' impianto;
- ragione sociale e sede legale della ditta installatrice;
- la descrizione dell' impianto con indicazione dei materiali utilizzati;
- disegno illustrativo dell' impianto e del contesto in cui sarà ubicato l' impianto pubblicitario;
- autodichiarazione che il manufatto da installare sarà progettato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, tale da garantirne la stabilità, come previsto dal D.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione di obbligarsi a versare il canone dovuto e di essere a conoscenza che il mancato versamento del canone di concessione, implicherà la revoca dell' autorizzazione.
- Se il mezzo pubblicitario dovrà essere installato su strade di proprietà di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere allegato il nulla osta dell' Ente proprietario della strada medesima;
- Se il mezzo pubblicitario dovrà essere installato su fondo di proprietà privata, o su parete di fabbricato, dovrà essere allegato il nulla osta del proprietario del fabbricato o del fondo privato;

- La predetta documentazione sara' consegnata dal richiedente all' ufficio competente in duplice copia;
- L'ufficio ricevente restituira' al richiedente una delle due copie apponendo sulla medesima il relativo protocollo di ricezione;
- Per l'installazione contemporanea di piu' impianti pubblicitari potra' essere presentata un' unica domanda.

Art. 6

FASE ISTRUTTORIA PER VERIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Qualora l'ufficio ritenga che la domanda non sia completa o di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fara' richiesta al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l' integrazione della domanda non sara' prodotta nei 30 giorni successivi alla richiesta, la domanda verra' rigettata dall' ufficio competente mediante comunicazione scritta.

Art. 7

CHIUSURA FASE ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento concludera' l' istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con:

- Autorizzazione per l' installazione del mezzo pubblicitario;
- Diniego debitamente motivato;

Art. 8

DURATA E RINNOVO

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari ha la durata di 3 anni dalla data di rilascio (ad eccezione delle insegne esercizio installate a parete e delle targhe, per le quali essa e' permanente), ed e' rinnovabile dal titolare mediante presentazione ,30 giorni prima della scadenza prevista, di apposita domanda autocertificata, corredata da:

- una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso mezzo pubblicitario;

- il permanere delle condizioni di sicurezza;
- foto dello stato dei luoghi.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la stessa sarà rinnovata, in mancanza di impedimenti, mediante vidimazione sull'istanza di rinnovo.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, varrà come rinuncia al rinnovo con conseguente rimozione dell'impianto a spese dell'interessato (o titolare), massimo entro i 30 giorni successivi.

Art. 9

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL MEZZO PUBBLICITARIO PRESCRIZIONI TECNICHE

Il titolare dell'impianto pubblicitario è tenuto a:

- Installare il mezzo pubblicitario, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- Realizzarlo, nella parte strutturale, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
- Usare cautela nell'adozione e nell'uso dei colori, in modo particolare e' riconosciuto l'uso del colore rosso per la riproduzione di marchi e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o di altro mezzo pubblicitario, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in prossimità delle intersezioni;
- Fissare saldamente una targhetta metallica sul cartello pubblicitario, come previsto dal D.P.R. n. 495/1992, all'art. 55, posta in posizione immediatamente visibile, su cui riportare le indicazioni :
 - dell'amministrazione rilasciante
 - del soggetto titolare
 - numero di autorizzazione;
- Sostituire la targhetta ad ogni eventuale variazione dei dati su essa riportati e ad ogni rinnovo d'autorizzazione;
- Eseguire il controllo generale e la manutenzione degli impianti con intervalli di tempo non superiori ai due anni, verificando lo stato di conservazione dei pannelli in lamiera metallica, loro eventuale sostituzione, verifica di integrità degli ancoraggi e loro eventuale sostituzione, riverniciatura, applicazione o sostituzione delle targhette di identificazione;

- Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell' autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza;

Art. 10

PULIZIA

La pulizia dei cartelli e' effettuata con intervalli di tempo non superiori a tre mesi e consistera' nella rimozione dello strato di manifesti affissi e, ove possibile, nell' eventuale lavaggio.

Art. 11

UBICAZIONE ED ULTERIORI PRESCRIZIONI GENERALI.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari, dentro e fuori dal centro abitato, in area pubblica o privata, in conformita' a quanto previsto al comma 6 dell' art. 23 del D. Lgs . 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell' art. 51 del d.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra' essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- ° che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- ° che non siano d' ostacolo alla visibilita' dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- ° sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento;
- ° gli impianti (cartelli) di formato 400x300 cm dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m 6,00 dalle intersezioni;
- ° la croce rossa luminosa e' consentita esclusivamente per indicare farmacie , ambulatori e posti di pronto soccorso;
- ° e' consentita l' apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali nei limiti consentiti dal Codice della Strada;
- ° Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne d' esercizio ed altri mezzi pubblicitari ;

Il Dirigente puo' in ogni caso concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento degli impianti.

Art. 12

Occupazione dei marciapiedi

L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, pertanto l'impianto dovrà sempre essere posizionato sulle due estremità dell'area pedonale (ciglio della sede stradale o lato opposto).

CAPO III

Art. 13

MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie dei mezzi pubblicitari così come classificate secondo il D. Lgs del 15 novembre 1993, n. 507, riportate anche all'art 20 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 17.5.2021, sono le seguenti:

A)

PUBBLICITA' ORDINARIA

INSEGNE D'ESERCIZIO

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata esportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, nonché sulla parete esterna dell'attività interessata e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività medesima. Per tale mezzopubblicitario l'autorizzazione è permanente. Il titolare dell'esercizio

commerciale è tenuto alla comunicazione all'ufficio tecnico competente della rimozione della relativa impiantistica pubblicitaria a seguito della cessata attività. Essa può essere:

- opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidezza e di superficie di appoggio. Le insegne devono essere posizionate preferibilmente nella parte superiore della vetrina e comunque ad un' altezza tale da consentire la lettura delle informazioni a tutti gli utenti. Le insegne d' esercizio, a seconda delle loro caratteristiche, e collocazioni, si suddividono in :
 - a) frontale o a parete, se collocate in aderenza al fabbricato e fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell' attivita';
 - b) a bandiera, se realizzata perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell' attivita';
 - c) a lettere scatolate, anche su vetro o su altro supporto rigido;
 - d) a giorno: sono tutte quelle insegne d' esercizio non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all' attivita' a cui si riferiscono e possono essere collocate sulla sommita' di cancelli o coperture.

Le insegne d' esercizio installate nelle aree adiacenti alla viabilita', non devono costituire intralcio alla circolazione, ostacolo alla visibilita' ed impedire la corretta visione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

PREINSEGNA

Si definisce " preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto anche bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportata da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e non creare difficolta' nell' orientamento; La preinsegna puo' essere collocata all' interno di spazi privati .

Se collocata sulla pubblica via, non e' disciplinata dal presente piano ma esclusivamente dal codice della strada.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 80 cm x 0,20 m, da ubicarsi nel centro storico e superiori di 1,25 m x 0,20 m e 1,25 x 0,50 m nelle altre zone con la medesima colorazione del fondo dei pannelli pubblicitari, riservando sul pannello uno spazio apposito di formato 18x18 cm in cui inserire il logo dell'attività pubblicizzata. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne, a condizione che abbiano le stesse dimensioni.

Per le preinsegne comunque disposte, sono da rispettare le distanze indicate all' art. 51, comma 4, punti a)b)c) del Regolamento di esecuzione del C.d.S (DPR 16/12/1992 n. 495).

Le preinsegne possono essere richieste solo da agenzie pubblicitarie competenti ed abilitate per codesto servizio.

Non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

TARGHE

L'apposizione di targhe, lapidi ed orologi, su pareti di fabbricati di proprietà privata che sono prospicienti a strade ed a spazi pubblici, deve essere preventivamente autorizzata dalla struttura comunale competente.

Le caratteristiche di forma, colore e dimensioni, devono armonizzarsi con quelle dell'edificio su cui sono posizionate, uniformandosi alle altre esistenti nella zona, con preferenza di color bronzo, alluminio, in particolare nell'area del centro storico.

Le targhe professionali, non soggette ad autorizzazione, devono avere dimensioni non superiori a m 0,30x m 0,20. Nelle aree di impatto storico, devono essere realizzate con materiali tradizionali: metallo, ottone, cristallo, marmo o altro materiale lapideo.

Le targhe non devono prevedere forme di illuminazione diretta o indiretta.

CARTELLI PUBBLICITARI

Il cartello pubblicitario e' un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, di natura commerciale, istituzionale e sociale, riconosciuto ed autorizzato alle sole agenzie pubblicitarie competenti ed abilitate a tal tipo di servizio, realizzato per pubblicita' propria o altrui.

Il supporto recante il cartello sara' di metallo adeguatamente protetto dalla corrosione, di colore giudicato armonico con l' ambiente circostante e caratterizzante ogni singola societa' o ditta che ne fara' richiesta ai fini identificativi.

L' impianto puo' essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta. Ciascun cartello sara' corredato dalla prescritta targhetta metallica con l' indicazione dell' Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, estremi dell' autorizzazione.

La targhetta metallica sara' sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

E' comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli nei punti indicati dall' art. 51 comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n. 495).

La superficie di ogni singolo cartello installato non potra' superare i 12 mq (4x3 m).

Possono essere posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore ad 1,5 m.

I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento;

TABELLE A MESSAGGIO VARIABILE

Per tabelle a messaggio variabile si intendono quegli elementi monofacciali , con schermo luminoso ad altissima risoluzione , atti a trasmettere immagini in rotazione continua, con una superficie non superiore a 12 mq (3x4 m) vincolati alle pertinenze stradali d' accesso all'abitato, (via Napoli da via Forche Caudine, via Caudina da via Forche Caudine e via Liberta' dal punto di accesso da Caserta, aree mercatali). Le autorizzazioni per tali tabelle sono richiedibili solo dalle agenzie pubblicitarie competenti.

LOCANDINE E STENDARDI

- 1) Si definiscono locandina e stendardo, gli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura , privi di rigidità , mancanti di una superficie di appoggio.
Possono essere luminose solo per luce indiretta e da esporsi esclusivamente all' interno delle vetrine o nei locali aperti al pubblico.
- 2) Gli stendardi o " gonfaloni" possono essere ancorati esclusivamente su pali, ad eccezione di quelli della luce.

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SEGNI

ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Si definisce "segno orizzontale reclamistico", ad esclusione degli striscioni, la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi:

- ° all' interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- ° lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattrore precedenti e successive. Per essi non si applicano le distanze minime.

TOTEM

Rientrano nella categoria di impianti pubblicitari anche i Totem , ovvero immanufatti tridimensionali autoportanti con una o piu' facce, finalizzate alla diffusione dei messaggi sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc..

Per la realizzazione ed autorizzazione si demanda a quant' altro previsto dal Codice della Strada, al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada o a quanto eventualmente previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

B) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

In tale categoria rientrano e si distinguono :

Pubblicita' ordinaria con veicolo: e' la pubblicita' visiva, anche in movimento, effettuata dalle sole agenzie pubblicitarie competenti, per conto proprio o di terzi , all' interno o all' esterno di veicoli in genere o realizzata con veche pubblicitarie.

Pubblicita' propria con veicoli dell' impresa: pubblicita' effettuata per conto proprio, su veicoli di proprieta' dell' impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Tale categoria di pubblicita' non e' soggetta ad autorizzazione.

c) PANNELLI LUMINOSI E PUBBLICITA' CON PROIEZIONI.

Pannelli con sorgenti luminose e proiezioni caratterizzata dall' uso di diodi luminosi , lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit  del messaggio o la sua visione in forma intermittente,

lampeggiante o simile . Tale pubblicit  puo' essere realizzata per conto proprio o altrui. La pubblicit  con proiezioni e' effettuate su schermi o pareti riflettenti, nonche' con diapositive , proiezioni luminose e/o cinematografiche.

Essa e' soggetta ad autorizzazione.

d) PUBBLICITA' VARIA

La pubblicit  varia comprende:

La pubblicit  realizzata con striscioni, intesi come elementi anche bifacciali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidit  , mancante di una superficie di appoggio. Essi sono da situare su vie, piazze , cortili o altre aree private ed ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria temporanea di manifestazioni , spettacoli, eventi. Gli striscioni devono essere sostenuti unicamente da funi opportunamente dimensionate ed agganciate a supporti esistenti , preventivamente individuati o progettati.

E' comunque vietato il loro ancoraggio su pali della pubblica illuminazione , sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi. Per tale mezzo pubblicitario temporaneo non e' richiesta l' autorizzazione.

- Pubblicit  effettuata nel territorio del Comune con aeromobili, che possono sorvolare il territorio mostrando scritte, striscioni, disegni fumogeni. Non e' comunque consentito il lancio di oggetti.
- Pubblicit  eseguita con palloni frenati o simili.
- Pubblicit  effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione ,anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi

pubblicitari con rinvio al Regolamento comunale n. 40 del 12/06/2019.

- Pubblicità realizzata con apparecchi amplificatori e simili, detta pubblicità fonica. E' consentita sia all' interno che all' esterno dei centri abitati, nelle seguenti fasce orarie : 09: 00- 13:00 e 16:30- 19:30.

TITOLO II

CAPO IV

Art. 14

ZONIZZAZIONE

Il Piano , ai fini dell' individuazione dei criteri da seguire per l' installazione dei mezzi pubblicitari relativi alla pubblicità esterna, prevede la suddivisione del territorio in tre zone, così precisate:

- Zona I: Centro storico e sobborghi;
- Zona II: Territorio extraurbano fuori dei centri abitati;
- Zona III: Centro urbano.

Per ciascuna zona il piano determina le singole tipologie dei mezzi pubblicitari ammesse con le relative misure.

Art. 15 ZONA I - CENTRO STORICO E SOBBORGH.

1. E' considerata zona di pregio e di valore storico ambientale e pertanto l' installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti. Nella zona I – centro storico, sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari: insegne d' esercizio a muro frontali, limitatamente alle parti sovrastanti gli accessi alle attività medesime, targhe, preinsegne, tende ed arredo urbano consentito .

Sono vietati tutti gli altri mezzi pubblicitari .

Rientrano le seguenti vie:

- Via Altomari;
- Largo Monte Vergine ;
- Via Roma;
- Via Alturi;
- Via Balza;
- Via Belvedere;
- Via Capillo;
- Via Concezione;
- Via Conciliazione;
- Via Consolazione;
- Piazza De Sivo;
- Via D. Raffone;
- Piazza Ferraro;
- Via Amendola;
- Vicolo Amendola;
- Via S. Antonio Abate;
- Via San Benedetto;
- Via San Francesco d' Assisi;
- Via San Giovanni;
- Via Santa Margherita;
- Via Sambuco;
- Via Sergente del Monaco;
- Via Trivio;
- Piazza Umberto I°;
- Piazza Vittoria;
- Via G. Marconi;
- Via La Rosa;
- Corso I ° Ottobre;
- Piazza Matteotti;
- Piazza Mercato (Don Salvatore D' Angelo);
- Via N. Bixio;

- Via Maddalena;
- Via Ponte Carolino;
- Via Regina Margherita;
- Via Pignatari.

SOBBORGH

- Via Collina Felice;
- Via Artus;
- Via Costanzi;
- Via Fabio Massimo;
- Via Formali;
- San Michele;
- San Salvatore;
- Via Troiani;
- Via Tifatina;
- Via Pigna;
- Via Pintime;

Art. 16 Zona II Territorio extraurbano fuori dei centri abitati

La Zona II e' il territorio extraurbano, fuori dei centri abitati, ove sono ammesse insegne d' esercizio di dimensione massima 3 mq,tende e targhe di dimensione massimo 50x30 cm .

Rientrano le seguenti vie:

- Via Boscolagno;
- Via Calabricito;
- Via Carmignano;
- Via Carrarone ;
- Via Condotto;
- Via Cupa Cervino;
- Via Gaudio;
- Via Fortini;
- Via Rinchiusa;

- Via Sauda;
- Via S. Eustachio;
- Via Murelle;
- Via Pioppolungo;
- Via Lamia;
- Via Lima;
- Via Rapillo;
- Via Grado;
- Via Gravine;
- Via Grotticella;
- Via Maddaloni Superiore;
- Via Mastrilli;
- Via Monaca;
- Via Montagna;
- Via Pozzillo;
- Via Quaranta;
- Via Ponte Grotta;
- Via Letizia;
- Via Rossi;
- Via S. Fede.

Art. 17 Zona III CENTRO URBANO

La zona III Centro Urbano corrisponde alle parti del territorio individuato come centro abitato, che abbia una disponibilit  ospazi per la collocazione dell' impiantistica, cos  come previstodal Codice della Strada. Sono ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- Cartelli 400x300 cm, 300x200 cm, 200x300 cm, 200x 100 cm, 100x200 cm;
- insegne d' esercizio frontali, di massimo 10 mq e targhe;
- preinsegne;
- tende ed arredo urbano;
- locandine e stendardi;

- esposizione di autoveicoli e vele nelle aree interne ai parcheggi ed in aree private.

Rientrano le seguenti vie:

- Via Appia;
- Via Brecciamme ;
- Via Mercurio;
- Via Campolongo;
- Via Cancellio;
- Via Cappella Rosa;
- Via Caudina;
- Via Cimitero;
- Via Cornato;
- Via Cucciarella;
- Via Cupa Lunga ;
- Via De Filippo;
- Via Feudo;
- Via Landolfo;
- Via Ficucella;
- Via Cappuccini;
- Via Colletta;
- Via Sena;
- Via Forche Caudine;
- Via Nazionale Appia;
- Via Starza;
- Via Gramsci;
- Via Gobetti;
- Via Starzalunga;
- Via Tiglio San Biagio;
- Via P. Pio;
- Via degli Osci;
- Via Aldo Moro;
- Via La Torre;
- Via Calatia;

- Via De Curtis;
- Via Viviani;
- Via Della Pescara;
- Via G. Bruno;
- Via Gentile;
- Viale Europa;
- Via Sani;
- Via Liberta';
- Via De Carlucci;
- Via Montella;
- Via Imposimato;
- Via Napoli;
- Via Salvatore Rosa;
- Via Di Giacomo;
- Via Serao;
- Via Luca Giordano;
- Via Marotta;
- Via Cimarosa;
- Via Montano;
- Via Ponti Valle;
- Via Massa;
- Via Parso;
- Via De Angelis;

In aggiunta, in tutte le predette aree, e' possibile collocare cartelli opportunamente dimensionati o banner su superfici di fabbricati libere e poste fronte strada, su richiesta delle sole agenzie pubblicitarie competenti .

TITOLO III

CAPO V

PIANO DELLE AFFISSIONI.

Art. 18 CAMPO DI ATTUAZIONE

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa vigente, possono essere effettuate esclusivamente nei modi previsti dal presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale approvato con la deliberazione consiliare n. 4 del 27.5.2021.

Art. 19 SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano gli impianti per le pubbliche affissioni saranno integrati con l'installazione di impianti o con la sostituzione di impianti esistenti se fuori formato; per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale vi saranno complessivi mq 1400 così suddivisi :

n. 800 mq per affissioni di natura istituzionale e di n. 600 mq per affissioni di natura commerciale. Inoltre l'affissione diretta per i privati che ne facciano richiesta possono essere effettuate unicamente nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 507 del 1993 e delle norme regolamentari vigenti ed in particolare a quelle di cui al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale approvato con deliberazione consiliare n. 4/2021.

Per un'armoniosa, ordinata ed efficiente gestione del servizio affissionistico funebre, saranno censiti e dislocati sul territorio comunale pannelli a cornice a scatto, di formato 100x 70 cm o loro multipli, nel pieno rispetto dell'arredo urbano a cui le agenzie funebri dovranno attenersi.

Art. 20

EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA' SUI CARTELLI PRIVATI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI.

Tale pubblicit  puo' essere realizzata unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicit  esistente a cui si conforma il presente Piano, i cartelli saranno riorganizzati nelle posizioni e tipologie previste , per cui nel programma delle effettuazioni di pubblicit  sui cartelli privati per conto proprio o per conto di terzi, sono previsti 1800 mq per i cartelli pubblicitari e 300 mq per l'arredo urbano , per complessivi mq 2.100 .

Le posizioni degli impianti saranno riconosciute dal Comune di Maddaloni, tenendo conto dell' ordine cronologico delle domande per la posizione d'interesse, sulla base del protocollo di autorizzazione o di richiesta autorizzatoria.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

Alla data di entrata in vigore del presente Piano e della sua esecutivit :

- a) i titolari degli impianti privati (cartelli, preinsegne , insegne, totem e tende), sulla base di Autorizzazioni non ancora scadute, potranno richiederne, entro 60 giorni dall' entrata in vigore del Piano, il rinnovo nel rispetto delle misure previste, con eventuale adeguamento a proprie spese ;
- b) la preesistenza di Autorizzazioni con richieste di Rinnovi , comporta , per i titolari, l' obbligo di ripresentare domanda di rinnovo nei 60 giorni successivi all' entrata in vigore del Piano; nei 60 giorni successivi l' ufficio tecnico provveder  alla verifica, comunicando al richiedente per iscritto, l' esito delle richieste con rinnovo o con diniego motivato;
- c) i titolari di mezzi pubblicitari abusivi, (insegne d' esercizio, preinsegne, totem, arredo urbano, targhe, cartelli, tende) sono tenuti, ove consentito dal presente Piano e dal Regolamento comunale, alla regolarizzazione, presentandone richiesta nei 60 giorni successivi all' entrata in vigore del Piano. In mancanza o in caso di diniego

motivato, saranno tenuti alla rimozione immediata a proprie spese entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si procederà d'ufficio alla rimozione forzata con addebito di tutte le spese.

Art. 22

DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Per la disciplina sul canone si rinvia al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Art. 23

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si rinvia alla disciplina normativa primaria e secondaria vigente in materia.